

nazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi di intervento;

5°- proposte per l'attuazione delle opere e degli impianti di urbanizzazione primaria i cui oneri, compresa la cessione gratuita delle aree, in ogni caso debbono essere assunti integralmente dal proprietario o dai proprietari interessati.-

i)- Lo schema della convenzione per le opere di urbanizzazione, che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

L'autorizzazione comunale di tali piani è subordinata alla stipula di una convenzione, da trasciversi a cura e spese del proprietario, che dovrà regolare i rapporti e gli impegni reciproci, nonché i termini delle garanzie per l'esecuzione del piano (Art.28 L.U.).-

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti (7) il Sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscano, può ordinare la redazione d'ufficio, a spese degli stessi.-

./.

CAPO V°

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 19

Inizio dei lavori

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici che, entro 15 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti.-

In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di alleccio relativo.-

Art. 20

Controllo nell'esecuzione dei lavori
e vigilanza delle costruzioni.

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti (1) e dal presente Regolamento Edilizio, o a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata licenza, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.-

A tal uopo la licenza e i disegni allegati, o loro co-

./.

pia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.-

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive, al Sindaco, il quale, sentito il tecnico comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dando comunicazione scritta all'interessato.-

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della concessione.-

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.-

Art. 21

Ultimazione dei lavori

Dichiarazione di abitabilità o di agibilità

Il concessionario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, allegando i documenti prescritti dalle leggi vigenti e chiedendo la visita tecnica occorrente per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità.-

Il Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di

./.

intervenire o di farsi rappresentare.-

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente Regolamento, nelle leggi vigenti e nella concessione di edificare, il Sindaco rilascerà la dichiarazione di abitabilità o di agibilità.-

Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere dell'Ufficiale Sanitario previa misurazione del grado di umidità, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte o conglomerati.-

../. ..

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali
ree a servizio degli stessi, devono essere progettati, ese-
guiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertu-
ra, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'am-
biente. -

Aspetto e manutenzione degli edifici

Art. 23

In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in
cantiere del campione delle tinte e dei rivestimenti, onde
consentire alle autorità di controllo la verifica della ri-
spondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel
progetto approvato e nella concessione di edificare. -

La facoltà della Commissione edilizia di richiedere, in
sede di esame dei progetti di edifici di particolare impor-
tanza, oppure di interesse ambientale o paesistico, il campio-
ni delle tinte e dei rivestimenti. -

Campione tinte e

Art. 22

ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

CAPO 1°

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

TITOLO 2°

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le parti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.), devono essere realizzate con materiali a cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.-

Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il proprietario non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.-

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche, non devono essere poste sulle pareti esterne, se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.-

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacature e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.-

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro ed all'estetica dell'ambiente.-

Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma, entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.-

Per il recupero delle spese relative, si applicano le disposizioni di legge vigenti.-

Art. 24

Aggetti e sporgenze

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico e di uso pubblico, sono vietati:

- a)- aggetti e sporgenze superiori a cm.5 fino all'altezza di m.2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm.20 fino alla quota consentita per i balconi;
- b)- porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m.2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m.2,50 se la strada ne è priva.-

I balconi in aggetto sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m.6, mentre le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammesse solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a mt.8 o a mt.6, se la fabbricazione è consentita su un solo lato. (Delibera consiliare n°4 del 25/1/1986, esecutiva).



dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto.-

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco. I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m.12,00, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.-

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m.3,00.-

Se la superficie frontale di essi supera $1/3$ della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.-

Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la superficie dei balconi, l'eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia come superficie coperta.-

Art. 25

A r r e d' o u r b a n o

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegna, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il territorio a licenza da parte del Sindaco.-

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da un tecnico qualificato, da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo.- Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nello ambiente architettonico o paesistico.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici, limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.-

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche reesesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.-

Ove non ottemperino, il Sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze. L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.-

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe, sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti a essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

Negli edifici, sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il Sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.-

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti, nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli, sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.-

Quando non nuocciano al libero transito o non impedi-scano la visuale in danno dei vicini, il Sindaco può auto-

rizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.-

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi, non possono essere situati ad altezza inferiore a mt.2,00 dal marciapiede.- Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al disotto di m.2,00 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del Sindaco, non nuoccia al decoro delle località, nè alla libertà di transito e visuale.-

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico, non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (4), delle Soprintendenze ai monumenti.-

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuate tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.-

CAPO II°

N O R M E I G I E N I C H E

Art.26

Spazi interni agli edifici

Negli spazi interni definiti dall'art.55/q come "ampio cortile" e "patio", possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.-

Negli spazi interni definiti dall'art.55/q come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazioni, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.-

Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria prescritti o di volume prescritti.-
L'uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervenga il nulla-osta dell'autorità sanitaria o dei Vigili del Fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per altezza del solo piano terreno.-

Negli spazi interni definiti dall'art.55/q come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere nè sporgenze, nè rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.

Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali si-

stemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze o fognoli sifonati.-

Art. 27

Uso dei distacchi tra fabbricati

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggio.- In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.-

Art. 28

Convogliamento acque luride

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di licenza di costruzione, o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento.

Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell'Ufficiale Sanitario.- Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.-

Art. 29

S c a l e

Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore ad un cm. per ogni 300 mq. di superficie lorda servita, con un minimo di 100 cm. per le scale che servano più di una unità immobiliare, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori.-

L'ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall'esterno; le scale che servono edifici con due soli piani fuoriterra, possono essere illuminate artificialmente ed aerate con dispositivi meccanici.-

Art. 30

Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie

Il nulla osta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 24 del presente Regolamento, ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.-

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti (2).-

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonchè gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al disopra del tetto o terrazza; la fuoriscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota ugua-

le o superiore.-

Le canne fumarie non possono essere esterne alle mura-
ture o tamponature se non costituenti una soddisfacente so-
luzione architettonica, nè possono essere contenute in pa-
reti interne confinanti con stanze di abitazioni. I camini
degli impianti artigiani od industriali debbono essere mu-
niti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'Uffi-
ciale sanitario, idonee ad evitare l'inquinamento atmosfe-
rico, nonchè dai Vigili del Fuoco per quanto di competenza
(2).-

Art. 31

P i a n i i n t e r r a t i

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmen-
te al disotto del livello delle aree circostanti al fabri-
cato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, o
qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo
diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti ai ma-
gazzini o ad autorimesse.- Per i locali da adibire ad auto-
rimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condiziona-
ta e simili, dovranno essere rispettate tutte le norme spe-
cifiche vigenti (11).- Se il deflusso delle acque di scari-
co del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello
dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di
sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'Uffi-
ciale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconvenien-
te di carattere igienico.- L'aereazione dei locali interra-
ti deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio di
aria.-

Art. 32

P i a n i s e m i n t e r r a t i

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al disotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, ecc., - soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l'altezza utile netta interna è almeno di m.3,00, salvo le maggiori altezze prescritte (11) per particolari destinazioni d'uso.-

Per il deflusso delle acque del fabbricato, valgono le norme di cui all'art.31.-

Art. 33

P i a n i t e r r e n i

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante seminterrato, debbono essere rialzati almeno cm.50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata, ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'Ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m.3,00.-

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. ^(2,90)~~3,50~~, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche. *Modificato con atto consiliare n. h del 10-3-84, integrato con delibera di C.M. n. 172 del 30-4-1984-*

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola autovettura, o a deposito motocicli o carrozzine, possono a-

vere altezza utile netta di m.2,30.-

Art. 34

P i a n i s o t t o t e t t o

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l'altezza media utile è di mt.2,80 e l'altezza minima non inferiore a m.2,30, e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camera d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti.- La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò, condizionata a rilievo delle temperature da parte dell'Ufficiale Sanitario.-

Art. 35

Norme comuni a tutti i piani abitabili

In tutti i piani abitabili, la superficie delle finestre non deve essere inferiore a $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento con un minimo di mq.0,80.- Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile.-

Per i piani abitabili, per cui non è stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze superiori a m.3,00:- l'aumento di tale rapporto a $\frac{1}{6}$ consente di ridurre l'altezza interna da m.3,00 a m.2,70.- Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferio-

re a m.6,00 e superficie inferiore a mq.7,20.-

Le cucine non devono avere superficie inferiore a 5,00 mq. e i vani abitabili non inferiore a mq.8,00

Soltanto negli edifici destinati ad abitazione collettiva, su conforme parere dell'Ufficiale sanitario, da esprimersi in sede di esame di progetto, sono consentiti l'accesso diretto ai locali igienici delle stanze da letto e la areazione artificiale dei medesimi.-

Art. 36

Fabbricati in zona rurale

I fabbricati in zona rurale devono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti (12) per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione.-

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali.- Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione, è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti.-

Le distanze minime delle finestre dall'abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili, è di m.10,00.-

La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'Ufficiale sanitario o dai Vigili del Fuoco.-

Art. 37

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente Regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie, comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili o, comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale aereato, igienico, secondo le norme di cui ai precedenti articoli.-

L'Ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti (13), le unità di abitazione che non raggiungano, a suo giudizio, un livello igienico accettabile.-

Altezze minori e diverse soluzioni di illuminazione e ventilazione possono essere consentite, nei limiti delle vigenti normative.-

./.

CAPO III°

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

Art. 38

Manutenzione delle aree

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.-.

Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.-

Art. 39

Depositi su aree scoperte

I depositi di materiali su aree scoperte, sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art.17.- Tale autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.-

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco può promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiante.-

CAPO IV°

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 40

Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni (14) - con particolare riferimento alle norme antisismiche - nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.-

Art. 41

Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti (14).-

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il Sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.-

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.-

CAPO V°

USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

Art. 42

Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico.-

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordarla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.-

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della viabilità.

Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al precedente art.26.-

E' vietato eseguire scavi o di rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito, per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.-